



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ord. N. 384/19

### IL SINDACO

**Premesso** che, con Ordinanza del Sindaco n.569/2009 del 13/10/2009 Prot. 48020, su tutta l'area di Piazza A. Gramsci (già Piazza d'Armi), è stato disposto il divieto di giocare a pallone e di accedere con cani di qualsiasi taglia e razza.

**Preso Atto** che, l'art.19 della Legge Regione Toscana n.59 del 20/10/2009 al comma 1 dispone che "Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali" e al successivo comma 2 " E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse".

**Tenuto Conto** che, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 04/07/2018 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019, agli articoli 11 e 22 ha introdotto una puntuale regolamentazione inerente la custodia e la cura degli animali e all'art.8 stabilisce espressamente che "....all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di giocare al pallone in tutte le forme e modalità nonché compiere giochi individuali o collettivi che per caratteristiche o perché esercitati mediante il lancio di oggetti o l'utilizzo di strumenti e mezzi, risultino capaci di arrecare molestie, disturbo o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, animali e cose ovvero di danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato. Sono esentati dal presente dispositivo i giochi effettuati nei luoghi a ciò destinati ovvero se compiuti dai bambini, allorché l'utilizzo del pallone, degli oggetti o degli strumenti, tenuto conto anche del peso e della consistenza, sia oggettivamente inoffensivo, inidoneo ad arrecare danni a persone, animali o cose ovvero incapace di creare pregiudizi alla sicurezza pubblica".

**Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto stabilito ai citati commi 1 e 2 dell'art.19 della Legge Regione Toscana n. 59 e di quanto messo in evidenza sopra, revocare l'Ordinanza del Sindaco n.569/2009 del 13/10/2009 Prot.48020 con cui si è stabilito il divieto di giocare a pallone e di accedere con cani di qualsiasi taglia e razza in Piazza A. Gramsci.

**Visto** il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.

**Vista** la L. n°689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

### ORDINA

La revoca dell'Ordinanza sindacale n.569/2009 del 13/10/2009 Prot.48020,

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e resa efficace con la rimozione dei cartelli di divieto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 ed il

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale.

**Carrara, 13 settembre 2019**

IL SINDACO  
Il Vice Sindaco  
Matteo Martinelli  
